Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 25 agosto 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ACCORDI ECONOMICI
E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 13 giugno 1960
registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1960
registro n. 3 Esercito, foglio n. 82

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

BALDERIOTTI Luigino fu Pietro, da Livorno, classe 1907, tenente i.g.s. artiglieria in s.p.e. 122° gruppo artiglieria costiera della Somalia. — Comandante di una batteria indigena, in dieci giorni di aspri combattimenti riusciva, esponendosi più volte al tiro di controbatteria, ad arrestare l'avanzata di preponderanti forze corazzate avversarie, contribuendo efficacemente alla valorosa e disperata resistenza degli scarsi contingenti posti a difesa lungo la foce del fiume Giuba. Inoltre, in critiche condizioni del gruppo, rimasto privo di viveri ed acqua, mettendo a serio pericolo la propria vita, provvedeva al rifornimento di quanto necessitava portandosi di notte, con un piccolo nucleo di uomini, a pochi metri dal nemico. Esempio di ardimento e di alto spirito di sacrificio. — Giumbo Gobuen (Somalia), 10-20 febbraio 1941.

CARBONETTO Vittorio di Girolamo, da San Remo (Imperia), distretto militare di Savona, classe 1922, matricola 12337, alpino 1° reggimento alpini, compagnia comando. — Nel corso di accaniti e sanguinosi combattimenti, durante dieci giorni di ripiegamento dal fronte del fiume Don, sosteneva e guidava un gruppo di commilitoni feriti e con gli arti congelati, riuscendo a superare l'accerchiamento nemico e a condurli in salvo. — Fronte russo, gennaio 1943.

MOSCATO Giuseppe fu Salvatore, da Raffadali (Agrigento), classe 1914, tenente in s.p.e. commissariato, delegazione intendenza n. 3. — Ufficiale commissario in zona avanzata di operazioni, in fase di ripiegamento, si offriva spontaneamente a restare in posto, affrontando rischi di ogni genere per mettere in salvo materiali preziosi da località già completamente evacuate. Avuto sentore che ribelli indigeni armati si accingevano a depredare i magazzini, interveniva tempestivamente e, alla testa di pochi uomini, li contrassaltava riuscendo, dopo violenta azione di fuoco, a disperderli. In varie circostanze, lanciandosi tra le fiamme, si prodigava alacremente per porre in salvo, col suo tempestivo intervento, preziose derrate dai magazzini in preda ad incendio provocato da bombardamenti nemici dando prova di alto senso del dovere e di elette virtù militari. — Africa settentrionale, maggio-agosto 1942.

RUBINO Emilio di Luigi, da Genova, classe 1920, sergente 52° reggimento artiglieria « Torino ». — Sottufficiale capo squadra collegamenti di batteria, già distintosi durante numerosi combattimenti sul fronte russo, si prodigava, sotto micidiale fuoco nemico, per mantenere efficienti i collegamenti della batteria dimostrando elevato sprezzo del pericolo e intelligente iniziativa. Durante il successivo ripiegamento del proprio reparto si distingueva per valore e ardimento contro soverchiante nemico, spesso sostituendosi ai commilitoni caduti fino a che, durante altro aspro attacco nemico, veniva travolto, rimanendo disperso. — Posnjakow (fronte russo), 19-21 dicembre 1942.

SIDOTI PINTO Tidaro fu Giuseppe, da Giojosa Marea (Messina), classe 1921, sottotenente artiglieria cpl. 52° reggimento artiglieria « Torino ». — Subalterno di una batteria di artiglieria divisionale sottoposta a ripetuti sanguinosi attacchi nemici, dimostrava notevole capacità e ardimento. Durante il successivo ripiegamento del reparto tentava più volte con pochi animosi di rompere l'accerchiamento, combattendo con accanimento e valore. In una mischia più violenta veniva catturato da preponderanti forze nemiche. — Fronte russo - Zona del Don, 1942-1943.

SOPRACASA Marcello di Leone Pietro, da Udine, classe 1919, caporale battaglione alpini « Gemona » 71 cp. — Comandante di un gruppo fucilieri, già distintosi in precedenti combattimenti, contribuiva, lanciandosi più volte al contrattacco in una giornata di duri scontri, a mantenere il saldo possesso delle posizioni affidate al suo reparto Durante un violento combattimento di retroguardia, visto cadere il tiratore di un fucile mitragliatore, ne prendeva il posto e, benchè menomato fisicamente per congelamento, continuava la lotta, incitando i compagni alla resistenza e contribuendo validamente, con il suo personale valore, alla riuscita dell'azione che permetteva lo sganciamento della compagnia. Bell'esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Novo Kalitwa (Russia), 17-18 dicembre 1942.

SPALLAROSSA Bruno di Filippo, da Genova San Quirico, classe 1917, sergente maggiore 4° reggimento artiglieria alpina, gruppo Pinerolo. — Durante dieci giorni di ripiegamento, tra difficoltà di ogni genere, affrontava con forte animo la tragica situazione guidando i suoi alpini e tenendone alto lo spirito combattivo. Nel corso di una intera giornata di sanguinoso combattimento, nel quale il suo reparto era fortemente impegnato, si lanciava ripetutamente al contrassalto per impedire che l'avversario avesse il sopravvento. In azioni successive si batteva ancora con tenacia e singolare valore contro agguerriti elementi avversari, infliggendo loro gravi perdite. Rimaneva in seguito disperso. Raro esempio di virtù militari e spirito di sacrificio. — Fronte russo, settembre 1942-gennaio 1943.

(5152)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1960, n. 859.

Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Spagna realizzato mediante scambio di Note in Roma il 20 marzo 1958 per l'applicazione dell'Accordo culturale dell'11 agosto 1955.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, all'Accordo tra l'Italia e la Spagna concluso mediante scambio di Note in Roma il 20 marzo 1958 per l'applicazione dell'Accordo culturale dell'11 agosto 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — SEGNI — TRABUCCHI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 223. — VILLA

Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna per l'applicazione dell'Accordo culturale italo-spagnolo firmato a Roma l'11 agosto 1955 (Roma, 20 marzo 1958) e processi verbali della I e II sessione della Commissione mista per l'applicazione dell'Accordo culturale italo spagnolo dell'11 agosto 1955 (Madrid, 28 marzo-2 aprile 1957 - Roma, 29 maggio-3 giugno 1957).

EL EMBAJADOR DE ESPAÑA
EN ITALIA

Num. 43/4

Roma, 20 marzo 1958

Excelencia,

tengo el honor de informarle quel el Gobierno español ha dado su aprobación a las resoluciones adoptadas por la Comisión Mixta para la aplicación del Acuerdo cultural entre España e Italia, firmado en Roma el 11 de agosto de 1955, tanto por lo que se refiere a la primera reunión, que tuvo lugar en Madrid del 28 de marzo al 2 de abril de 1957, cuanto a la que sucesivamente se celebró en Roma del 29 de mayo al 3 de junio del citado año, resoluciones que constan en las respectivas actas.

En consecuencia, y de Acuerdo con lo dispuesto en el último pàrrafo del artículo 10 del mencionado Acuerdo, tengo el honor de proponer a V. E. que las referidas actas, una vez aprobadas por el Gobierno italiano, sean consideradas como un anejo al Acuerdo cultural, y que esta carta e la contestación de V. E. sirvan como canje de Notas previsto en el precitado artículo 10.

Le ruego, Exclencia, tenga a bien aceptar el testimonio de mi mas alta consideración.

Don Emilio de NAVASQUES

S. E. Giuseppe PELLA
Vice Presidente del Consejo
y Ministro de Negocios Extranjeros. — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

26/00848/3

Roma, 20 marzo 1958

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Nota che V. E. mi ha indirizzato in data odierna del tenore seguente:

« Ho l'onore di informarla che il Governo spagnolo ha dato la sua approvazione alle risoluzioni adottate dalla Commissione mista per l'applicazione dell'Accordo culturale fra la Spagna e l'Italia, firmato in Roma l'11 agosto 1955, tanto per quanto si riferisce alla prima riunione che ebbe luogo in Madrid dal 28 marzo al 2 aprile 1957, quanto a quella tenutasi successivamente in Roma dal 29 maggio al 3 giugno dello stesso anno, risoluzioni che risultano nei rispettivi atti.

In conseguenza e in conformità al disposto dell'ultimo paragrafo dell'articolo 10, del menzionato Accordo, ho l'onore di proporre a V. E. che i suddetti atti, una volta approvati dal Governo italiano, siano considerati come un annesso all'Accordo culturale e che la presente lettera e la risposta di V. E. costituiscano lo scambio di Note previsto nel predetto articolo 10 ».

Ho l'onore di informarla che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

PELLA

S. E. Don Emilio de NAVASQUES
Conte de NAVASQUES
Ambasciatore di Spagna. — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

PROCESSO VERBALE

DELLA 1ª SESSIONE DELLA COMMISSIONE MISTA PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO CULTURALE TRA L'ITALIA E LA SPAGNA.

Madrid: 28 marzo-2 aprile 1957

La Commissione mista prevista dall'Accordo culturale italo-spagnolo dell'11 agosto 1955 ha tenuto la prima sessione in Madrid, dal 28 marzo al 2 aprile 1957.

Da parte italiana vi hanno partecipato i signori Mario CONTI, direttore generale degli Affari culturali, Antonio ERA, Francesco PITOLLI, Giuseppe CRISCUOLI, Erminio POLIDORI, Carlo GRAVINA, Francesco LA CECILIA, Enrico GALLUPPI, Arnaldo BASCONE. Da parte spagnola i signori Antonio VILLACIEROS, direttore generale delle Relazioni culturali, Antonio LUNA, Lo-

renzo VILAS, JOAQUIN TENA ARTIGAS, Antonio TENA ARTIGAS, Emilio GARRIGUES, José JUNQUERA, Lorenzo PERALES GARCIA. Il signor Antonio VILLACIEROS ha presieduto le riunioni.

Nel corso delle riunioni sono state esaminate le questioni iscritte all'ordine del giorno e si è giunti ai seguenti risultati:

1. *Insegnamento della lingua e diffusione della cultura spagnola nelle Università italiane e viceversa.* — Considerata l'attuale situazione dell'insegnamento dello spagnolo nelle Università italiane e dell'italiano nelle Università spagnole da parte italiana si è espresso il vivo desiderio che siano create alcune cattedre di lingua e letteratura italiana nelle Università spagnole. Di conseguenza da parte spagnola si è progettata la istituzione di una cattedra di italiano nell'Università di Madrid, al titolare della quale si provvederà nello anno 1957-58 mediante concorso fra professori italiani, con un termine di durata di due o tre anni. Allo scadere di detto tempo potrebbe essere designato un professore spagnolo. Da parte italiana, in cambio, è stata offerta l'istituzione di un lettorato di spagnolo nella Università di Padova entro brevissimo tempo.

2. *Insegnamento della lingua spagnola nelle scuole medie italiane e viceversa.* — Esaminata la situazione dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole medie la Delegazione spagnola comunica che è fermo proposito del Ministero dell'educazione nazionale che la lingua italiana divenga una delle lingue che si adottano come terza lingua moderna negli Istituti nazionali di insegnamento medio.

3. *Scuole spagnole in Italia ed italiane in Ispagna.* — Da parte spagnola si è disposto il riconoscimento delle Scuole di Barcellona e Madrid o di qualsiasi altra si creasse in futuro, sempre che ci si attenga alle condizioni stabilite dalle norme locali. Da parte italiana si fa analoga dichiarazione rispetto all'Istituto Teresiano di Roma ed alle eventuali scuole che venissero istituite successivamente.

In particolare, per ciò che riguarda la Scuola italiana di Madrid, la quale gode attualmente di un riconoscimento « de facto », si otterrà il riconoscimento « de jure », sempre che si ottemperi alle norme stabilite per tali centri di studi.

Dato che, d'altra parte, il riconoscimento autorizzato in Italia non potrebbe estendersi agli studi compiuti in Istituti spagnoli da studenti di nazionalità italiana, si prevede la possibilità di giungere ad un regolamento di questa materia mediante documenti in appendice all'Accordo culturale.

4. *Riconoscimento di titoli di studio e abilitazione professionale.* — Le due Delegazioni hanno esaminato il problema e, esclusi gli studi di ingegneria, architettura, magistero e belle arti, che saranno oggetto di future conversazioni, hanno convenuto di proporre ai rispettivi organi che le licenze italiane di maturità classica e scientifica diano diritto all'accesso alle Facoltà universitarie spagnole corrispondenti a quelle italiane che ammettono tali titoli di studio. Analogamente gli spagnoli che abbiano conseguito la licenza preuniversitaria di scienze o di lettere saranno ammessi alle Facoltà universitarie italiane corrispondenti alle spagnole che ammettono questi titoli.

Affinchè sia possibile l'esame concreto della suddetta proposta i Ministeri competenti dei due Paesi si favoriranno reciprocamente le informazioni necessarie e qualsiasi altro elemento di conoscenza che si giudichi opportuno.

Le questioni inerenti ai titoli accademici ed alla loro validità professionale saranno studiate in un secondo tempo, previo esame dei programmi e piani di studio, allo scopo di fissare delle tavole di equivalenza.

5. *Scambio di studiosi, professori e studenti.* — La Commissione ha riconosciuto l'opportunità di dare il massimo impulso a questo genere di scambi, conferendogli un carattere organico che assicuri la migliore distribuzione di tali persone fra le varie università. In luogo di conferenze isolate si ritiene preferibile la scelta di temi in rapporto ai corsi della materia specializzata di insegnamento di cui si tratti.

Da parte italiana vi è la disponibilità di un fondo di L. 900.000 che permetterà, nel 1957-58, il soggiorno di sei docenti spagnoli presso Università italiane.

Da parte spagnola si prende nota di questa offerta italiana e ci si propone di fare il possibile per organizzare qualcosa di equivalente, allo scopo di condurre a termine tale scambio.

Per ciò che concerne gli studenti si è esaminata la situazione attuale e, per ciò che riguarda gli studiosi, da parte spagnola si sono messi in rilievo i frequenti inviti rivolti a ricercatori italiani da parte del Consiglio superiore delle ricerche scientifiche spagnolo.

6. *Questioni fiscali.* — La Commissione mista ha esaminato la materia relativa alle esenzioni e facilitazioni tributarie previste dagli articoli 3 e 10 dell'Accordo. Riguardo alle esenzioni tributarie circa terreni e edifici destinati come sede delle rispettive Istituzioni culturali (articolo 3 dell'Accordo), non esiste, come principio, alcun problema speciale, rimanendo solo da decidere quali Istituzioni esistenti nei due Paesi beneficieranno delle succitate esenzioni.

In quanto alla più vasta materia prevista dall'articolo 10, da parte italiana è stata resa nota la possibilità di concedere, alle condizioni più sotto indicate, al benemerito Collegio di San Clemente di Spagna (Albornoz), in Bologna, e alle altre Istituzioni culturali spagnole attualmente esistenti in Italia, la esenzione da quei tributi straordinari la cui esazione è rimasta finora in sospeso.

Nel campo dei tributi diretti ordinari che gravano sul patrimonio del Collegio Albornoz, da parte italiana si è disposti ad esaminare il modo di limitare la esazione corrispondente al minimo possibile delle imposte statali, provinciali e municipali.

Da parte spagnola si assicura lo studio di un beneficio analogo in relazione al patrimonio delle Istituzioni culturali italiane in Ispagna.

Con riferimento allo scambio di lettere in data 9 e 11 agosto 1955, avvenuto in margine al Convegno culturale, è stata avanzata richiesta, da parte italiana, di condono per determinate imposte straordinarie di carattere municipale, maturate a causa del cambio di proprietà degli immobili sede dell'Ambasciata italiana in Ispagna, così come pure altri tributi ordinari dovuti dalla C.I.M.S.A. (Compagnia Immobiliare Minerva S.A.). Questa richiesta si collegava all'offerta italiana di concedere al Collegio Albornoz la esenzione dalle imposte straordinarie e le massime riduzioni possibili di quelle ordinarie che gravano sul patrimonio del menzionato Collegio.

Da parte spagnola si assicura che si considererà nel modo più favorevole la possibilità di condonare o ridurre le summenzionate imposte straordinarie.

Per quanto si riferisce alla O.I.M.S.A., da parte spagnola si assicura che si considererà con la massima benevolenza la possibilità e la maniera di corrispondere allo Stato italiano le tasse inerenti a detta Società anonima, le cui azioni appartengono totalmente al Tesoro italiano, fintanto che non siano dal medesimo trasferite.

La Commissione mista stabilisce che, finchè dette questioni non siano definitivamente regolate, rimangono in vigore le presenti sospensioni dall'esazione dei tributi.

7. *Scambio di prodotti editoriali fra i due Paesi.* — A seguito di un esame dell'attuale stato degli scambi di pubblicazioni e periodici, come pure di dischi e musica incisa, si stabilisce quanto segue:

1) pubblicazioni culturali destinate ad una circolazione limitata ad Enti culturali. Per quanto riguarda questa categoria ci si accorda di favorirne le operazioni doganali di entrata;

2) libri e riviste di carattere culturale (esclusi quelli di lusso) destinati al pubblico. Si decide, al riguardo, di fare in modo che tali pubblicazioni ricevano un trattamento fiscale uguale a quello delle pubblicazioni nazionali corrispondenti;

3) libri, riviste e giornali destinati al commercio. Questa materia è già stata regolata dal vigente Accordo commerciale italo-spagnolo, secondo il quale ogni parte può importare pubblicazioni dell'altro Stato per un valore di 200.000 dollari.

Su proposta italiana si decide di destinare l'eventuale rimanenza di detta quota all'organizzazione di esposizioni di libri con intervento di editori ed autori designati dai rispettivi Governi.

Da parte italiana si caldeggia la conclusione di un Accordo per la applicazione in Ispagna della proroga vigente in Italia del termine di validità dei diritti di autore.

8. *Musica, teatro e cinematografia non commerciale.* — Rispetto al teatro drammatico si propone che nel 1958 una compagnia italiana vada in Ispagna ed una compagnia spagnola venga in Italia, secondo un piano concreto da stabilirsi nella prossima riunione della Commissione.

Per il teatro lirico, come pure per quello drammatico, e l'attività musicale in genere, si raccomanda lo studio della possibilità di concedere riduzioni ferroviarie e fiscali alle compagnie che viaggiano in gruppo e per il trasporto del materiale teatrale e musicale.

Si propone di intensificare e regolare, sotto l'egida della Commissione, lo scambio di concertisti fra i due Paesi.

In materia di cinematografia culturale la Sezione spagnola esprime il desiderio di ricevere un esemplare di ogni pellicola educativa prodotta in Italia, onde destinarla alla Cinetica del Ministero dell'educazione nazionale, con facoltà, da parte di detto Ministero, di riproduzione per la diffusione nei centri di insegnamento.

La Sezione italiana rende presenti le difficoltà che esistono, a questo proposito, quando si tratti di pellicole di produzione privata, difficoltà che non esistono, tuttavia, per i films prodotti dalla Presidenza del Consiglio o dal Turismo italiano.

9. *Varie.* — Da parte italiana si stima opportuno che ogni Paese finanzi le proprie missioni archeologiche nel territorio dell'altro Paese, tenendo presente la recente raccomandazione dell'U.N.E.S.C.O. su questa materia.

La Sezione spagnola prende nota di questo suggerimento riservandosi di esaminare le ripercussioni finanziarie e di valuta alle quali potrebbe dar luogo.

Madrid, 2 aprile 1957

Il Presidente della Sezione italiana
MARIO CONTI

Il Presidente della Sezione spagnola
ANTONIO VILLACIEROS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

PROCESSO VERBALE

DELLA COMMISSIONE MISTA PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO CULTURALE TRA L'ITALIA E LA SPAGNA

Roma, 29 maggio-3 giugno 1957

La Commissione mista prevista dall'Accordo culturale italo-spagnolo dell'11 agosto 1955, ha tenuto la seconda sessione, a Roma dal 29 maggio al 3 giugno 1957.

Da parte spagnola vi hanno partecipato i signori don Antonio VILLACIEROS BENITO, direttore generale delle Relazioni culturali; prof. Antonio DE LUNA GARCÍA; don Emilio GARRIGUEZ DIAZ CANABATE, consigliere d'ambasciata; don José Luis Flores ESTRADA, consigliere presso l'Ambasciata di Spagna; don José Junquera PEREZ, Ministero delle finanze; don Fernando RIVERO DE ANDREA, Ministero delle finanze; don Antonio TENA ARTIGAS, segretario generale tecnico - Ministero educazione nazionale; don Joaquin TENA ARTIGAS, direttore generale Istruzione primaria - Ministero educazione nazionale.

Da parte italiana i signori Mario CONTI, direttore generale delle Relazioni culturali; dott. Francesco PITOLLI, Presidenza Consiglio Ministri; dott. Giuseppe CRISCUOLI, Ministero pubblica istruzione; dott. Erminio POLIDORI, Ministero pubblica istruzione; dottor Francesco LA CECILIA, Ministero finanze; dott. Guglielmo TRICHES, Ministero pubblica istruzione; dottor Carlo GRAVINA, Ministero tesoro, dott. Vittorio CORDERO di MONTEZEMOLO, primo segretario presso l'Ambasciata d'Italia in Madrid, dott. Paolo Enrico Massimo LANCELLOTTI, capo ufficio 1° delle Relazioni culturali.

Nel corso delle riunioni sono state esaminate le questioni iscritte all'ordine del giorno e si è giunti ai seguenti risultati:

1. *Insegnamento della lingua e diffusione della cultura spagnola nelle Università italiane e viceversa.* — Accedendo alla richiesta italiana avanzata alla I sessione, si conferma da parte spagnola la istituzione di una cattedra di lingua e letteratura italiana presso l'Università di Madrid, a partire dall'anno accademico 1958-59.

Tale cattedra verrà assegnata per concorso a docenti italiani per la durata di tre anni. Al termine di detto triennio la cattedra potrà essere assegnata ad un docente spagnolo.

Ugualmente da parte italiana si comunica che si trova allo studio un disegno di legge per la istituzione di nuovi posti di assistenti universitari, e si assicura che uno di tali posti, sentita l'Università di Padova, sarà assegnato all'Università stessa perchè sia destinato al lettorato di lingua spagnola.

La Commissione mista esprime il desiderio che ai lettori dell'uno e dell'altro Paese venga corrisposta una retribuzione adeguata, sempre sulla base della reciprocità.

2. *Insegnamento della lingua spagnola nelle scuole medie italiane e viceversa.* — Si prende nota del voto espresso da parte spagnola perchè si studi la possibilità di aumentare le cattedre di lingua spagnola nelle Scuole e Istituti tecnici italiani.

Analogamente la Sezione spagnola prende nota del voto espresso da parte italiana che si studi la possibilità di istituire posti di ruolo negli Istituti medi statali spagnoli per gli insegnamenti attualmente affidati a supplenti o incaricati.

3. *Scuole spagnole in Italia e italiane in Spagna.* — Da parte italiana si assicura che verrà esaminata la possibilità che mediante un accordo diretto, annesso all'Accordo culturale vigente, vengano riconosciuti gli studi compiuti e i titoli conseguiti da studenti di nazionalità italiana presso Scuole secondarie spagnole in Italia, in reciprocità con il riconoscimento da parte spagnola degli studi compiuti e dei titoli conseguiti da alunni di nazionalità spagnola presso Scuole secondarie italiane in Spagna.

4. *Riconoscimento di titoli di studio e abilitazione professionale.* — La Commissione mista conferma che, ad eccezione degli studi di ingegneria, architettura, magistero e belle arti, che saranno oggetto di future conversazioni, proporrà ai rispettivi organi competenti che gli studi o i titoli medi che dànno accesso alle Facoltà universitarie di uno dei due Paesi diano il diritto di accedere alle corrispondenti Facoltà universitarie dell'altro Paese. A tale scopo i Ministeri competenti dei due Paesi forniranno reciprocamente, per via diplomatica, tutte le informazioni necessarie.

Per quanto concerne il riconoscimento dei diplomi e dei titoli universitari — fermo restando quanto già detto per gli studi di ingegneria, architettura, magistero e belle arti — la Commissione mista propone di sottoporre all'esame degli organi competenti quanto segue:

a) i « licenciados » delle Università spagnole potranno ottenere il titolo di dottore in una Università italiana, previa redazione e discussione di una tesi presso la competente Facoltà.

Per le Facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, economia e commercio, le Facoltà stesse potranno esigere altresì il superamento degli esami su due materie comprese nel proprio ordinamento degli studi;

b) i « doctores » delle Università spagnole potranno ottenere il corrispondente titolo di dottore in una Università italiana in seguito alla redazione e alla discussione di una tesi presso la corrispondente Facoltà.

Le Facoltà indicate nel comma *a*) potranno chiedere anche il superamento di un esame su una materia compresa nel proprio ordinamento degli studi:

c) i dottori delle Università italiane potranno ottenere il titolo di « licenciados » di una Università spagnola in seguito al superamento di esame su due discipline scelte dalla corrispondente Facoltà tra quelle comprese nel proprio ordinamento degli studi;

d) i dottori delle Università italiane potranno ottenere il titolo di « doctor » nelle Università spagnole in seguito alla redazione e alla discussione di una tesi presso la corrispondente Facoltà.

Per le Facoltà di diritto, scienze politiche ed economiche, filosofia e lettere, le Facoltà stesse potranno esigere altresì il superamento dell'esame su due materie comprese nel proprio ordinamento degli studi.

Per la completa formulazione delle proposte di cui sopra, i Ministeri competenti dei due Paesi forniranno reciprocamente, per via diplomatica, tutte le informazioni necessarie.

5. *Scambio di studiosi, professori e studenti.* — Da parte italiana si conferma lo stanziamento di lire 900.000 che permette, nell'anno 1957-58, di invitare professori universitari spagnoli a tenere conferenze in Università italiane.

Da parte spagnola si inviteranno nello stesso periodo cinque professori italiani a tenere conferenze in Università spagnole.

I detti inviti saranno rivolti dalle rispettive Università d'intesa con i Ministeri competenti e comunicati tramite la normale via diplomatica.

Le spese di viaggio saranno a carico del Paese al quale il professore appartiene, mentre le spese di soggiorno saranno a carico del Paese invitante.

Per quel che concerne lo scambio di studenti, da parte italiana si è preso atto con soddisfazione dello incremento dato dalla Spagna all'invio di studenti in Italia e verrà studiata la possibilità di incrementare l'invio di studenti italiani in Spagna.

6. *Questioni fiscali.* — La Commissione mista ha esaminato le questioni relative alle esenzioni o riduzioni fiscali previste dagli articoli 3 e 10 dell'Accordo, e dà atto che:

da parte della Delegazione spagnola:

A) con riferimento ai beni delle Istituzioni culturali italiane in Spagna, si accorda incondizionatamente:

I) la esenzione totale dell'« arbitrio » sul valore dei terreni, relativo alla vendita dell'edificio della Ambasciata in Madrid, calle de Lagasca, 108, liquidato dal Municipio di detta Capitale;

II) l'esenzione totale dallo stesso « arbitrio » liquidato dal Municipio di San Sebastiano per il trasferimento dell'edificio situato nella calle de Victor Pradera, 5, destinato ad uffici dell'Ambasciata, incluso il relativo « recargo de apremio »;

III) l'esenzione totale della « contribución urbana » e imposte municipali con « recargos y apremio » per il locale già occupato dalla trattoria italiana nello edificio di cui al punto precedente;

IV) l'esenzione totale della « contribución urbana », imposte municipali e « recargos » relativi alla « Casa d'Italia » in Barcellona, Pasaje de Mendez Vigo 5;

V) mantenere la medesima esenzione totale e per gli stessi motivi per quanto concerne il Liceo e le Scuole italiane di Barcellona, Pasaje de Mendez Vigo nn. 8 e 10, all'Istituto italiano di cultura in Madrid, Calle Mayor, 86;

B) si concede, altresì a condizione che da parte dello Stato italiano si dichiari formalmente che la

totalità delle azioni della Compagnia Immobiliare Minerva S. A. (C.I.M.S.A.) appartiene ed ha sempre appartenuto al Tesoro italiano, i seguenti benefici tributari:

I) l'esenzione dalla « contribución urbana », imposte municipali e « recargos » relativi ai locali destinati a Scuole italiane nell'immobile sito in Madrid, Calle de Rios Rosas, 37, con gli arretrati dal 1° luglio 1956;

II) l'esenzione totale dalla « contribución industrial » e « recargos » sulla stessa, relativi alla predetta Scuola italiana di Madrid, compresi gli arretrati;

III) l'esenzione dell'« arbitrio municipal » per l'ingresso di vetture nel suddetto edificio di Rios Rosas, 37;

C) alle stesse condizioni esposte nel precedente punto *B*) e sempreché, inoltre, da parte dello Stato italiano si destini la totalità dell'immobile sopracitato di Rios Rosas, 37, di Madrid a scopi culturali e di insegnamento, si concede quanto segue:

I) l'esenzione totale dalla « contribución urbana », imposte e « recargos », anche per quanto riguarda le contribuzioni arretrate, relative alla rimanente parte dello stesso immobile, attualmente destinato ad affitto, con produzione di reddito;

II) l'esenzione dalla « contribución de utilidades » tariffa II, liquidata sugli interessi relativi al prestito del Tesoro italiano all'attuale Società proprietaria del citato immobile, a causa dell'avvenuta « confusión » fra debitore e creditore;

III) l'esenzione dalla « contribucion de utilidades » tariffa III, sui benefici ottenuti dalla C.I.M.S.A. nell'esercizio sociale 1956, in quanto i benefici stessi sono di pertinenza della Società stessa, e sempre che i benefici medesimi vengano specificatamente destinati al mantenimento delle sue Istituzioni culturali in Spagna;

IV) l'esenzione dall'imposta sul « prodotto netto » delle Società per quanto concerne le liquidazioni della C.I.M.S.A., sulla base dello stesso criterio precedente;

V) l'esenzione dall'« arbitrio municipal » sulle superfici edificate o meno, relativa a quelle su cui sorgono gli edifici della C.I.M.S.A.;

VI) l'esenzione dagli « arbitrios » sul servizio delle caldaie per riscaldamento e ingresso vetture e qualsiasi altro di carattere municipale, che ricadono sopra gli stessi immobili;

D) in tutte le esenzioni a cui si riferiscono i paragrafi precedenti, si intendono comprese, non soltanto la quota erariale corrispondente, ma anche tutti i « recargos » e tutte le imposte, diritti o tasse provinciali e municipali, gravanti o che possano gravare nel futuro i beni oggetto dei benefici tributari;

E) i benefici fiscali che si concedono allo Stato italiano con il presente atto saranno estesi ugualmente a tutti quei beni di sua proprietà che nel futuro destini ai fini culturali o di insegnamento cui lo Accordo si riferisce;

F) con riferimento all'eventuale tournée in Spagna di formazioni artistiche o teatrali, si concede la riduzione del 50% della relativa « contribución industrial », quando esse vengono organizzate da parte di Istituzioni italiane costituite per l'incremento di attività prevalentemente culturali, previo benestare del Ministero spagnolo degli affari esteri;

da parte della Delegazione italiana:

A) si concede in favore del benemerito Collegio di San Clemente (Albornoz) in Bologna, la esenzione totale dalle imposte dirette ordinarie e straordinarie, attualmente dovute o che possono imporsi in avvenire, sia per la quota erariale che per quelle provinciali e comunali, gravanti sul patrimonio immobiliare del Collegio, costituito attualmente da: terreni, situati nei comuni di Baricella, Castenaso, Medicina e Ozzano (distretto di Bologna); Poggio Renatico (distretto di Ferrara); Castel San Pietro (distretto di Imola) e da fabbricati situati nei comuni di Bologna, Baricella, Castenaso, Medicina o Ozzano, e per tutti i beni immobili che il predetto Collegio potrà acquistare in avvenire.

L'esenzione avrà decorrenza dal 1° gennaio 1956, escludendosi i contributi di bonifica e i contributi unificati in agricoltura, la cui particolare natura non consente al Governo italiano la concessione di esenzioni.

Restano altresì escluse dall'esenzione le imposte di ricchezza mobile - categoria C2 (di rivalsa) e quella complementare di rivalsa;

B) nel campo delle imposte dirette straordinarie si dà atto che l'esenzione di cui si tratta si riferisce precisamente alle seguenti:

a) alla quota del prestito - imposta del 1936;

b) all'imposta straordinaria immobiliare;

c) all'imposta ordinaria sul patrimonio relativa agli anni dal 1940 al 1947;

d) all'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio (titolo III del testo unico 9 maggio 1950, n. 203);

delle quali è rimasta sospesa la riscossione;

e) all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (titolo I, art. 2 del testo unico 9 maggio 1950. n. 203);

C) si conferma l'esenzione dalle contribuzioni, imposte e tasse di qualsiasi natura per il trasferimento dei diritti di proprietà sui suoli e sugli edifici destinati a sedi delle Istituzioni culturali spagnole in Italia, attualmente esistenti o che si costituiranno in avvenire quando venga legalmente obbligata al pagamento di esse la stessa Istituzione culturale;

D) si concede l'esenzione da qualsiasi specie di contribuzione, imposte, tasse, diritti o addizionali erariali, provinciali e comunali che gravano o potranno gravare in avvenire gli immobili delle predette Istituzioni culturali, o l'esercizio da parte delle medesime Istituzioni delle loro attività culturali e scolastiche.

7. *Scambio di prodotti editoriali fra i due Paesi.* — La Commissione mista raccomanda che la somma di 200.000 dollari fissata per l'importazione delle pubblicazioni di ciascuno dei due Paesi, venga impiegata totalmente e a questo scopo concorda sulla opportunità di sviluppare lo scambio del materiale librario attraverso Mostre e Fiere del Libro da tenersi rispettivamente nei due Paesi.

La Commissione mista raccomanda che gli organi finanziari competenti dei due Paesi predispongano un sistema di percezione dei diritti doganali atto a far sì che vengano pagati i suddetti diritti soltanto per i libri che saranno effettivamente venduti nel Paese ove si tiene la esposizione o fiera.

8. *Musica, teatro, e cinematografia non commerciale.* — Per quel che si riferisce a manifestazioni teatrali

tanto nel campo del teatro di prosa che lirico, la Commissione mista auspica che l'intercambio possa svilupparsi di più nel futuro.

Per quanto riguarda le produzioni in Spagna di spettacoli artistici teatrali italiani, si offre da parte spagnola la riduzione del 50% sulla corrispondente « contribucion industrial », prevista al punto 6-*F*, quando siano organizzati sotto il patronato del Governo italiano.

Da parte italiana si assicurano facilitazioni fiscali per lo stesso ammontare e alle stesse condizioni.

La Commissione mista raccomanda che il programma relativo allo scambio di concertisti sia comunicato alle autorità competenti della parte interessata entro il 30 settembre di ciascun anno.

Per quanto riguarda i films di carattere educativo, da parte italiana si accede alla richiesta spagnola di ottenere esemplari di tali films ai fini della riproduzione da parte del Ministero dell'educazione spagnolo per la circolazione gratuita nei centri educativi spagnoli.

In reciprocità analoghe facilitazioni saranno accordate da parte spagnola per films educativi prodotti in Spagna.

Infine le due Sezioni auspicano e incoraggiano le rispettive organizzazioni turistiche a prendere accordi fra loro per lo scambio reciproco di films turistici.

Roma, 3 giugno 1957

Il Presidente della Sezione italiana	*Il Presidente della Sezione spagnola*
MARIO CONTI	ANTONIO VILLACIEROS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 860.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « San Giovanni Bosco » di Bracciano (Roma).

N. 860. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « San Giovanni Bosco » di Bracciano (Roma) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 157. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 861.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Gavirate.

N. 861. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Gavirate viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 158. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 862.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Guglielmo II » di Monreale.

N. 862. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Guglielmo II » di Monreale viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 159. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 863.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione di due uffici coadiutorali nella parrocchia del Cuore Immacolato di Maria Assunta, in regione Baddi Manna del Monte Rossello del comune di Sassari.

N. 863. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sassari in data 15 agosto 1958, relativo alla istituzione di due uffici coadiutorali nella parrocchia del Cuore Immacolato di Maria Assunta, in regione Baddi Manna del Monte Rossello del comune di Sassari.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 187. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 864.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, in località Gaudella del comune di Castellaneta (Taranto).

N. 864. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Castellaneta in data 1° ottobre 1959, integrato con dichiarazione del 14 novembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, in località Gaudella del comune di Castellaneta (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 188. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 865.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di San Francesco di Paola, in comune di Fierozzo (Trento).

N. 865. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 15 novembre 1959, integrato con postilla del 16 stesso mese ed anno, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di San Francesco di Paola, in comune di Fierozzo (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 189. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1960.

Istituzione della Sottosezione di archivio di Stato di Lanciano.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione della Giunta municipale di Lanciano, datata 11 luglio 1960, vistata dalla prefettura di Chieti in data 21 luglio 1960, con la quale viene chiesta l'istituzione in quel Comune di una Sottosezione di archivio di Stato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Considerato che il citato Comune ha fornito le necessarie garanzie circa l'assunzione dell'onere di spesa per la fornitura dei locali, scaffalature, personale e quant'altro occorrente per il funzionamento della citata istituenda Sottosezione di archivio di Stato;

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento per gli Archivi di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita, a decorrere dal 1° agosto 1960, la Sottosezione di archivio di Stato di Lanciano per la conservazione degli atti dell'Archivio storico comunale e del locale Archivio notarile distrettuale, anteriori al centennio. Nella predetta Sottosezione potranno essere depositati, previo parere favorevole della Soprintendenza archivistica per le Provincie napoletane, anche gli atti delle Magistrature giudiziarie, Amministrazioni statali e degli Enti morali cessati del distretto di Lanciano.

Art. 2.

La vigilanza sulla Sottosezione è affidata al direttore dell'Archivio di Stato di Chieti, al quale competerà vistare tutti gli atti rilasciati dopo averli riconosciuti regolari, in ordine alla liquidazione dei diritti di archivio.

Art. 3.

La Sottosezione, oltre ad attenersi alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti per gli Archivi di Stato, dovrà osservare gli ordini di servizio dell'organo di vigilanza.

Art. 4.

Il Ministero dell'interno fornirà alla Sottosezione i registri di rendiconto ed i bollettari per la riscossione dei diritti di archivio da versarsi, ogni quindici giorni, al competente Ufficio del registro.

Art. 5.

L'organo preposto alla vigilanza, in caso di inosservanza di norme legislative, regolamentari e di servizio da parte del direttore e degli addetti alla Sottosezione, ne riferirà al Ministero dell'interno ed all'Amministrazione comunale, che è tenuta ad eliminare in breve gli inconvenienti segnalati.

Art. 6.

A richiesta dell'organo di vigilanza, potrà procedersi alla revoca del presente decreto o per grave, persistente trascuratezza nella custodia e manutenzione degli atti e documenti o per inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e di servizio.

In tale caso il Ministro per l'interno adotterà le misure atte ad assicurare altrimenti la conservazione degli atti della Sottosezione.

Art. 7.

Il direttore della Sottosezione sarà nominato dalla autorità comunale di Lanciano, previo nulla osta del Soprintendente per le Provincie napoletane e dovrà possedere i requisiti di cui al secondo capoverso dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, o almeno fornire garanzia di poter conseguire il diploma di paleografia, diplomatica ed archivistica, entro i due anni dalla nomina.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 luglio 1960

Il Ministro: SPATARO

(5168)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1960.

Autorizzazione al comune di Isernia a contrarre un mutuo per la costruzione della nuova sede degli Uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 10 marzo 1960, n. 28, del comune di Isernia;

Vista la decisione 18 marzo 1960, n. 11505 - Div. IV, della Giunta provinciale amministrativa di Campobasso che approva la deliberazione comunale di assunzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di un mutuo per la costruzione di un edificio in cui troveranno nuova sede gli Uffici giudiziari di Isernia;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la nota 16 luglio 1960, n. 131324, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio;

Viste le leggi 25 giugno 1956, n. 702 e 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli Uffici giudiziari di Isernia;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli Uffici giudiziari, secondo il progetto definitivo presentato ed approvato, il comune di Isernia è autorizzato a contrarre con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, un mutuo di lire 141.030.000, con l'osservanza di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo sono concessi al comune di Isernia:

1) l'autorizzazione a cedere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per

la durata di anni quindici e con decorrenza dallo esercizio finanziario 1960-1961, una quota — pari a lire 777.000 annue — del contributo che lo Stato corrisponde annualmente al Comune stesso, a termini della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dall'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per il servizio dei locali e mobili degli Uffici giudiziari;

2) un contributo integrativo da prelevarsi sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di lire 15.200.000 annue e per la durata di anni quindici, con decorrenza dallo esercizio finanziario 1960-1961.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1960

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1960
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 81. — BOVIO

(5451)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1960.

Modificazioni al decreto ministeriale 28 maggio 1958, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente le nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, relativo alla determinazione delle valute estere ai fini della legge 7 febbraio 1956, n. 43, accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi per investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, concernente la misura della cauzione prevista dall'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, per le importazioni di merci dall'estero e le valute estere alle quali si applica;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1957, n. 47, riguardante le disposizioni integrative al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1958, n. 144, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1958, n. 313, riguardante le modificazioni al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Decreta:

Articolo unico.

E' incluso « Grecia » nella tabella B-1 allegata al decreto ministeriale 28 maggio 1958, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476; sono contemporaneamente eliminati « Grecia » dalla tabella C-1 e « Grecia Conto dollari USA Grecia » dalla tabella C-2 allegate allo stesso decreto ministeriale 28 maggio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 1° settembre 1960.

Roma, addì 5 agosto 1960

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(5432)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1960.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita in forma popolare, presentata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, in forma popolare;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita in forma popolare presentata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni:

tariffa mista crescente relativa all'assicurazione in forma popolare, a premio mensile, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente e in misura ridotta, in caso di sua premorienza.

Roma, addì 18 agosto 1960

Il Ministro: COLOMBO

(5433)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Forza d'Agrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 17 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 342, il comune di Forza d'Agrò (Messina) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5376)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1960, numero 15200/183, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 340, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Nuoro di un mutuo di L. 241.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5449)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1960, numero 15200/189, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 341, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Cagliari di un mutuo di L. 954.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5450)

Autorizzazione al comune di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 31 maggio 1960, n. 432, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 347, il comune di Nuoro è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.280.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5448)

Autorizzazione al comune di Marano Equo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 16 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 130, il comune di Marano Equo (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5378)

Autorizzazione al comune di Lanuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 129, il comune di Lanuvio (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5379)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Fasanella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 10 Interno, foglio n. 14, il comune di Sant'Angelo Fasanella (Salerno) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.900.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5381)

Autorizzazione al comune di Amalfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 343, il comune di Amalfi (Salerno) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5382)

Autorizzazione al comune di Vivaro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 28 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 131, il comune di Vivaro Romano (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5383)

Autorizzazione al comune di Gorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 28 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 128, il comune di Gorga (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.705.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5380)

Autorizzazione al comune di Roviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 93, il comune di Roviano (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.940.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5384)

Autorizzazione al comune di Foza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 345, il comune di Foza (Vicenza) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5385)

Autorizzazione al comune di Tossicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 5 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 344, il comune di Tossicia (Teramo) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5386)

Autorizzazione al comune di Colmurano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 75, il comune di Colmurano (Macerata) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5387)

Autorizzazione al comune di Camporotondo di Fiastrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 74, il comune di Camporotondo di Fiastrone (Macerata) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.950.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5388)

Autorizzazione al comune di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 8, il comune di Lama Mocogno (Modena) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.040.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5389)

Autorizzazione al comune di Pomarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 73, il comune di Pomarico (Matera) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5390)

Autorizzazione al comune di Fiuminata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 76, il comune di Fiuminata (Macerata) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.550.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5391)

Autorizzazione al comune di Calvizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 77, il comune di Calvizzano (Napoli) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.430.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5392)

Autorizzazione al comune di Caulonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 87, il comune di Caulonia (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.380.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5393)

Autorizzazione al comune di Casignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 86, il comune di Casignana (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.250.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5394)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

Corso dei cambi del 24 agosto 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,59	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	640,72	640,90	641 —	640,90	640,80	641,50	641,12	641,30	641,50	641,25
Fr. Sv.	143,87	144,08	144,09	144,08	144,07	143,95	144,085	144 —	144,05	144,05
Kr. D.	90,08	90,06	90,03	90,03	90,05	90,05	90,05	90,06	90,04	90,05
Kr. N.	87,07	87,03	87,02	87,02	87 —	87,04	87,015	87,05	87,04	87,04
Kr. Sv.	120,38	120,43	120,45	120,43	120,42	120,40	120,414	120,40	120,43	120,40
Fol	164,54	164,52	164,485	164,50	164,50	164,50	164,53	164,55	164,53	164,53
Fr. B.	12,41	12,41	12,4175	12,415	12,42	12,40	12,418	12,40	12,39	12,40
Fr. Fr. (N.F.)	126,67	126,65	126,65	126,6575	126,67	126,60	126,65	126,65	126,65	126,65
Lst.	1744,42	1743,40	1743,70	1743,625	1743 —	1744,05	1743,40	1744,45	1744,45	1743,60
Dm. occ.	148,83	148,82	148,825	148,8225	148,81	148,82	148,82	148,82	148,82	148,82
Scell. Austr.	24,05	24,045	24,05	24,04875	24 —	24,04	24,04875	24,04	24,04	24,05

Media dei titoli del 24 agosto 1960

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	81,375
Id. 3,50 % 1902	80 —
Id. 5 % 1935	106,25
Redimibile 3,50 % 1934	97,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	100 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,55
Id. 5 % 1936	101,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,725
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 agosto 1960

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	641,01
1 Franco svizzero	144,082
1 Corona danese	90,04
1 Corona norvegese	87,017
1 Corona svedese	120,435
1 Fiorino olandese	164,515
1 Franco belga	12,416
1 Franco nuovo (N.F.)	126,654
1 Lira sterlina	1743,512
1 Marco germanico	148,821
1 Scellino austriaco	24,049

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera valorizzazione Sila.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di S. Mauro Marchesato (Catanzaro), di complessivi ettari 191.65.10, espropriati in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 1010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951, supplemento ordinario) nei confronti della ditta ZURLO Gaetano ed Antonio fu Rodolfo per le rispettive parti, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 9.119.229 (lire novemilionicentodiciannovemiladuecentoventinove), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge numero 156, decorrono dal 29 ottobre 1951.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Cutro (Catanzaro), di complessivi ettari 112.57.14, espropriati in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 1006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 supplemento ordinario) nei confronti della ditta ZURLO Gaetano ed Antonio fu Rodolfo per le rispettive parti, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 5.239.512 (lire cinquemilioniduecentotrentanovemilacinquecentododici), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge numero 156, decorrono dal 16 ottobre 1951.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5103)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del Comune di Terranova di Sibari (Cosenza), di complessivi ettari 11.25.70, espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1468 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta BAFFI Gennaro fu Mariano, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 1.032.320 (lire unmilionetrentaduemilatrecentoventi), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 14 marzo 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Premessa ed art. 1, superficie, Ha. 10.92.90.
Foglio 34, part. 9/*a*, reddito dominicale L.;
Foglio 34, part. 10, reddito dominicale L.;
1° corpo A, totali, reddito dominicale L.;
Foglio 34, part. 16/*a*, Ha. 6.71.20, reddito dominicale L.

RIEPILOGO GENERALE:
2° Corpo B, superficie, Ha. 6.71.20;
In complesso, superficie Ha. 10.92.90.

Corrige

Premessa ed art. 1, superficie, Ha. 11.25.70.
Foglio 34, part. 9/*a*, reddito dominicale L. 306,40;
Foglio 34, part. 10, reddito dominicale L. 537,00;
1° corpo A, totali, reddito dominicale L. 843,40;
Foglio 34, part. 16/*a*, Ha. 7.04.00, reddito domin. L. 2.675,20.

RIEPILOGO GENERALE:
2° corpo B, superficie Ha. 7.04.00;
In complesso, superficie Ha. 11.25.70.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del Comune di Cutro (Catanzaro), di complessivi ettari 133.68.47, espropriati in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 844 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta BARRACCO Roberto, Giovanni e Maria fu Luigi, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 9.153.025 (lire novemilionicentocinquantatremilaventicinque), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dall'8 ottobre 1951.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 21, part. 26, reddito dominicale L.;
Foglio 21, part. 27, reddito dominicale L.;
Foglio 21, part. 5, subalterno, reddito dominicale L.

Corrige

Foglio 21, part. 26, reddito dominicale L. 14.578,72;
Foglio 21, part. 27, reddito dominicale L. 817,10;
Foglio 21, part. 5, subalterno *a*, reddito dominicale lire 17.679,92, (dati desunti dal mod. 51 n. 12236/10804 del 15 marzo 1958 dell'U.T.E. di Catanzaro).

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del Comune di Catanzaro (Catanzaro), di complessivi ettari 95.19.18, espropriati in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951, supplemento ordinario) nei confronti della ditta MAZZA Gregorio fu Salvatore e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 5.069.882 (lire cinquemilionisessantanovemilaottocentottantadue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 13 ottobre 1951.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 53, particella 40, reddito dominicale L. 147,50.

Corrige

Foglio 53, particella 40, reddito dominicale L. 147,55.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5104)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (3 agosto 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Bolzano, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 24 agosto 1954 per gli operai delle aziende artigiane della provincia di Bolzano.

Il Ministro: SULLO

(5295)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 luglio 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Savona, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 21 settembre 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, della provincia di Savona.

Il Ministro: SULLO

(5296)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 luglio 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Savona, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 17 aprile 1953 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1952 per gli operai addetti all'industria dei laterizi della provincia di Savona.

Il Ministro: SULLO

(5297)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 luglio 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Savona, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 12 dicembre 1952 per i salariati fissi dell'agricoltura della provincia di Savona.

2. — Contratto collettivo di lavoro 12 dicembre 1952 per i braccianti fissi o permanenti della provincia di Savona.

3. — Contratto collettivo di lavoro 15 marzo 1957 per i braccianti agricoli avventivi dell'agricoltura della provincia di Savona.

Il Ministro: SULLO

(5298)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 luglio 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Savona, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 27 giugno 1956 per l'aggiornamento della indennità di contingenza ai lavoranti panettieri della provincia di Savona.

2. — Contratto di lavoro 1° luglio 1958 integrativo al contratto nazionale di lavoro 26 luglio 1956 per gli operai panettieri della provincia di Savona.

Il Ministro: SULLO

(5299)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 luglio 1960) il Bollettino n. 24 della provincia di Genova, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954 per lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera, stipulato in Genova il 30 luglio 1955.

Il Ministro: SULLO

(5320)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 agosto 1960) il Bollettino n. 25 della provincia di Genova, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 4 ottobre 1949 per l'istituzione di una indennità speciale a favore dei dipendenti da laboratori di pasticceria della provincia di Genova.

2. — Contratto collettivo normativo del 28 novembre 1950 per gli addetti a laboratori di pasticceria della provincia di Genova.

3. — Accordo 30 ottobre 1951 integrativo al contratto normativo collettivo provinciale per gli addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Genova.

Il Ministro: SULLO

(5292)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 agosto 1960) il Bollettino n. 26 della provincia di Genova, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 14 settembre 1954 per il personale dipendente da laboratori odontotecnici della provincia di Genova.

Il Ministro: SULLO

(5293)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 agosto 1960) il Bollettino n. 28 della provincia di Genova, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 12 settembre 1946 per la corresponsione dell'indennità di contingenza e relative integrazioni per la categoria « Filigranisti » artigiani della provincia di Genova.

Il Ministro: SULLO

(5294)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi nelle carriere di concetto della Amministrazione finanziaria indetti con decreto ministeriale 19 dicembre 1959.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1960, registro n. 7 Finanze, foglio n. 126, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'8 aprile 1960, con il quale sono stati indetti i seguenti concorsi per esami;

concorso a centosessantotto posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

concorso a cinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

concorso a trentotto posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte indirette;

concorso a trentotto posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1960, registro n. 10 Finanze, foglio n. 302, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'8 aprile 1960, con il quale sono state apportate modifiche relative al limite massimo di età ed ai programmi di esame per i concorsi di cui sopra;

Visto il regolamento del personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte dei sottonotati concorsi indetti con il decreto ministeriale 19 dicembre 1959, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Ragusa, Siracusa, Taranto, Salerno, Torino e Venezia, nei giorni a fianco di ciascuno indicati, alle ore 8;

Concorso a centosessantotto posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette: 6, 7 e 8 ottobre 1960;

Concorso a trentasei posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette: 27, 28 e 29 ottobre 1960;

Concorso a cinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari: 10, 11 e 12 novembre 1960.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso a trentotto posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con il decreto ministeriale 19 dicembre 1959, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Messina, Milano, Palermo e Napoli, alle ore 8 dei giorni 10, 11 e 12 ottobre 1960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1960
Registro n. 44 Finanze, foglio n. 16. — AMATO

(5446)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 34807 del 7 settembre 1959, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 899 del 21 maggio 1960;

Vista la graduatoria di merito del concorso formata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in premessa:

1. Santangeli Pasquale . . . punti 48,8500 su 100
2. Taglione Vittorio . . . . » 47,3086 »
3. Panzera Pasquale . . . . » 46,9305 »
4. Nicodemo Giuseppe . . . » 46,0500 »
5. Pallone Silvio . . . . » 45,5900 »
6. Santini Renato . . . . » 44,9198 »
7. Pietrocarlo Amedeo . . . » 44,5251 »
8. Pozzuoli Carlo . . . . » 44,3449 »
9. Paduano Michele . . . . » 44,3449 »
10. Tuccinardi Fernando . . . » 41,5314 »
11. Rongione Giuseppe . . . » 40,9250 »
12. Pacioni Elio . . . . . » 40,8225 »
13. Arduini Domenico . . . . » 40,7880 »
14. Polidori Cesare . . . . » 40,6750 »
15. Biasini Nello . . . . . » 40,0850 »
16. Boccini Bernardino . . . » 39,6233 »
17. Savelli Claudio . . . . » 39,5075 »
18. Macciocchi Olimpio, invalido civile di guerra . . . . » 39,1125 »
19. Morazzini Michelangelo . . . » 38,7424 »
20. Paita Enzo . . . . . . » 38,5000 »
21. Allegrini Angelo . . . . » 38,2450 »
22. Orlandi Agostino . . . . » 38,1836 »
23. Pezza Vincenzo . . . . » 38,0137 »
24. Polazzi Alfredo . . . . » 37,5750 »
25. Di Giacomo Ascanio . . . » 37,3500 »
26. Fracassa Domenico . . . » 37,2750 »
27. Di Paolantonio Francesco . . . » 37,1500 »
28. Stroppa Angelo . . . . » 37,0128 »
29. Mangiapane Gaeano . . . » 36,7500 »
30. Gangemi Giuseppe . . . . » 36,6370 »
31. Servili Gianfranco . . . . » 36,2500 »
32. Filippini Gianfranco . . . » 36,2175 »
33. De Luca Germano . . . . » 36 — »
34. Di Rocco Luigi . . . . » 35,6040 »
35. Biadene Leandro . . . . » 35,1507 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 29 luglio 1960

Il medico provinciale capo: LONGO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958;

Premesso che i posti da assegnarsi ai candidati risultati vincitori sono i seguenti:

Castrocielo, condotta unica; Fumone, condotta unica; Roccasecca, 1ª condotta; Carnello, consorzio tra i comuni di Sora, Isola Liri e Arpino;

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei, con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;
Ritenuto che al dott. Macciocchi Olimpio, invalido civile di guerra, classificandosi 18° nella graduatoria di merito non deve essergli assegnato alcun posto, in quanto il medesimo è già titolare della condotta medica del comune di Pignataro Interamna;
Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa, per la condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Santangeli dott. Pasquale: Roccasecca, 1ª condotta;
Taglione dott. Vittorio: frazione Carnello, condotta consorziata tra i comuni di Sora, Isola Liri, Arpino;
Panzera dott. Pasquale: Castrocielo, condotta unica:
Nicodemo dott. Giuseppe: Fumone, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 29 luglio 1960

Il medico provinciale capo: LONGO

(5117)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1457 del 25 maggio 1960, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di ostetrica condotta di Calice al Cornoviglio, vacante in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1959;
Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Viste le designazioni del comune di Calice al Cornoviglio e dell'Ordine dei medici;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Calice al Cornoviglio, vacante alla data del 30 novembre 1959, è così costituita:

Presidente:
Maresca dott. Alberto, vice prefetto.

Componenti:
Salvadori dott. Francesco Rolando, medico provinciale;
Beni prof. dott. Vittorio, libero docente in ostetricia e ginecologia;
Zacutti dott. Achille, primario ostetrico dell'Ospedale civile di La Spezia;
De Giovanni Dora, ostetrica condotta di Follo.

Segretario:
Albano dott. Raffaele, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo pretorio di questo Ufficio.

La Spezia, addì 11 agosto 1960

Il medico provinciale: SALVADORI

(5367)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1956.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 14069 del 4 giugno 1957, con il quale venne bandito il concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956 nei comuni di Pedagaggi (Carlentini), Cassaro e Testa dell'Acqua (Noto);
Visto il precedente decreto di questo Ufficio n. 244 del 12 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1960, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche di cui sopra;
Ritenuto che il dott. Maniscalco Renzo, consigliere di 1ª classe della Prefettura, segretario della Commissione giudicatrice, è stato trasferito in altra sede, per cui occorre provvedere alla sua sostituzione;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del dott. Maniscalco Renzo è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1956, il dott. Felis Giuseppe, consigliere della Prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Siracusa, addì 17 agosto 1960

p. *Il medico provinciale*: RUSSO

(5368)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.